



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) ROSSI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) LIPANI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 26/01/2021

FATTO

Con riferimento a due differenti contratti di finanziamento stipulati in data 22/05/2012, uno con delegazione di pagamento (n. ***987) e uno contro cessione del quinto (n. ***961), entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi rispettivamente dell'8/03/2016 e del 31/05/2016, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- con riferimento al contratto n. ***987, il rimborso delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi € 3.226,39;
- con riferimento al contratto n. ***961, il rimborso delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi € 3.419,42.

Il tutto oltre interessi legali a partire dall'estinzione dei finanziamenti.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo, con riferimento al contratto n. ***987, la chiara distinzione in contratto tra componenti di costo up-front e componenti recurring; la non rimborsabilità dei costi relativi all'agente in attività finanziaria, il quale "per l'attività di promozione e di preistruttoria del prestito" ha percepito il compenso illustrato nel contratto, come risulta da fattura allegata agli atti sub all. 4;

l'avvenuto rimborso, in sede di anticipata estinzione, degli interessi e della quota non maturata delle commissioni dovute "per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 1.237,62" in applicazione del criterio pro rata temporis; il rimborso di ulteriori € 1.559,62 a titolo di "somme residueate a seguito dell'estinzione anticipata e di quelle relative alla retrocessione della trattenuta di marzo 2016"; nonché la non diretta



applicabilità nei rapporti tra privati della direttiva 2008/48 UE, richiamata nella sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con riferimento, invece, al contratto n. ***961, eccettiva la chiara distinzione in contratto tra componenti di costo *up-front* e componenti *recurring*; la non rimborsabilità dei costi relativi all'agente in attività finanziaria, il quale "per l'attività di promozione e di preistruttoria del prestito" ha percepito il compenso illustrato nel contratto, come risulta da fattura allegata agli atti sub all. 4; l'avvenuto rimborso, in sede di anticipata estinzione, degli interessi e della quota non maturata delle commissioni dovute "per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad € 1.317,43" in applicazione del criterio *pro rata temporis*; il rimborso di ulteriori € 793,21 a titolo di "somme residueate a seguito dell'estinzione anticipata e di quelle relative alla retrocessione della trattenuta di maggio 2016"; la non diretta applicabilità nei rapporti tra privati della direttiva 2008/48 UE, richiamata nella sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Chiedeva pertanto il rigetto dei ricorsi.

DIRITTO

Il Collegio dispone, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Nel merito, la questione s'incentra sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di entrambi i contratti di finanziamento con delegazione di pagamento e con cessione del quinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, che si ritengono qui integralmente richiamati.

Stanti le su esposte premesse, il Collegio, con riferimento ai due rapporti di cui alla presente controversia, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto:

- Per il primo contratto che le commissioni di istruttoria e commissioni agente abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una istruttoria di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto e vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento. Diversamente, le commissioni di intermediazione finanziaria, sono da qualificarsi come *recurring* e quindi rimborsabili secondo il criterio proporzionale lineare.

Ciò premesso il Collegio ritiene che con riferimento al contratto (n. ***987) le istanze del ricorrente, alla luce dei rimborsi già effettuati, siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:



| | |
|----------------------------|----|
| durata del finanziamento ▶ | 96 |
| rate scadute ▶ | 42 |
| rate residue | 54 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,50% |
|-------|-------|

| % restituzioni | |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 56,25% |
| - in proporzione alla quota | 33,88% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| <input type="radio"/> | b) comm.istruttoria (up front) | € 2.740,61 | € 1.541,59 | € 928,55 | <input checked="" type="radio"/> | | € 929 |
| <input type="radio"/> | f) comm. interm. Finanziar (recurring) | € 1.497,60 | € 842,40 | € 507,40 | <input type="radio"/> | | € 842 |
| <input type="radio"/> | g) comm. agente (up front) | € 1.497,60 | € 842,40 | € 507,40 | <input checked="" type="radio"/> | | € 507 |
| <input type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | | € 0 |
| <input type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | | € 0 |
| <input checked="" type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | | € 0 |
| rimborsi senza imputazione | | | | | | € 779,62 | -€ 780 |

tot rimborsi ancora dovuti € 1.499

interessi legali si ▼

Invece con riferimento al contratto (n. ***961) le istanze del ricorrente, alla luce dei rimborsi già effettuati, siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 48 |
| rate residue | 72 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,50% |
|-------|-------|

| % restituzioni | |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 38,74% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| <input type="radio"/> | b) comm.istruttoria (up front) | € 2.723,04 | € 1.633,82 | € 1.055,00 | <input checked="" type="radio"/> | | € 1.055 |
| <input type="radio"/> | f) comm. interm. Finanziar (recurring) | € 1.488,00 | € 892,80 | € 576,50 | <input type="radio"/> | | € 893 |
| <input type="radio"/> | g) comm. agente (up front) | € 1.488,00 | € 892,80 | € 576,50 | <input checked="" type="radio"/> | | € 577 |
| <input type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | | € 0 |
| <input type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | | € 0 |
| <input checked="" type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | | € 0 |
| rimborsi senza imputazione | | | | | | € 173,21 | -€ 173 |

tot rimborsi ancora dovuti € 2.351

interessi legali si ▼

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.850,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI